

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 37

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell’entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sono stati i Democratici a porre sul tavolo la questione di una effettiva privatizzazione di due reti commerciali della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. La stessa coalizione di maggioranza ha peraltro convenuto, a conclusione di una recente riunione svoltasi a Palazzo Chigi, sulla esigenza di introdurre novità strutturali nel sistema delle comunicazioni, con l'obiettivo di far crescere la competitività e il pluralismo in questo delicato settore.

Abbiamo posto all'attenzione delle altre forze politiche la necessità di «liberare» la RAI. Liberazione dal controllo asfissiante della politica e dai vincoli che le inibiscono di operare sul mercato, come condizione per rimettere in movimento un sistema altrimenti bloccato, attuando una separazione societaria delle attività di servizio pubblico sostenute dal canone rispetto a quelle che concorrono sul mercato, e che vanno collocate gradualmente in borsa come è già stato fatto per altre importanti aziende. È motivo di soddisfazione constatare che il tema della privatizzazione della RAI si sta imponendo nel dibattito pubblico e che la coalizione si avvia a porlo all'ordine del giorno del Parlamento.

Nel presente disegno di legge si delinea un percorso di privatizzazione, connesso alla riforma del servizio pubblico e del canone, che qui si propone di abolire.

L'obiettivo ultimo è liberare la RAI dal controllo asfissiante della politica e dai vincoli che le inibiscono di operare sul mercato. È una proposta di riforma della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, al contempo la più grande ed importante impresa di comunicazione del Paese. Questa azienda, che effettua trasmissioni nei 5 continenti, ha 23 sedi regionali e 4 cen-

tri di produzione, con un fatturato complessivo di 4.990 miliardi di lire e 10 mila dipendenti, è concessionaria del servizio pubblico per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi con tre reti nazionali televisive e tre radiofoniche, con oltre 26 mila ore di diffusione televisiva (di cui il 65 per cento di produzione interna) e con oltre 26 mila ore di diffusione radio. Il palinsesto RAI si caratterizza per una programmazione di alta qualità, come l'informazione (12 mila ore circa sulla radio e la televisione), programmi culturali ed educativi, programmi per ragazzi e sport.

L'azienda diffonde inoltre quasi 7 mila ore in televisione e oltre 15 mila ore di radio con programmazione regionale e 12.320 ore dedicate ai connazionali residenti all'estero. Trasmette anche tre canali a diffusione satellitare (RAI News 24, Sport, *Educational*), 6 canali *pay* sulla piattaforma D+ (RAI Sat Cinema, RAI Sat Album, RAI Sat Show, RAI Sat Art, RAI Sat Gambero Rosso e RAI Sat Ragazzi), il GR-Parlamento dedicato all'attività politica e parlamentare e un canale Isoradio dedicato agli automobilisti ricevibile sulle autostrade.

Recentemente, la RAI ha trasferito in società consociate alcune attività: RAI Way spa (impianti di trasmissione e diffusione), RAI Cinema (produzione ed acquisto di *film*), RAI Net (attività in INTERNET) e Serra Creativa (ideazione programmi).

Una riforma di questa azienda è matura ed è necessaria. Eppure è una riforma che non riesce a decollare, per la convergenza di troppi interessi che, pure nella loro diversità, pongono vincoli ad un soggetto che, se potesse dispiegare pienamente le proprie potenzialità, rappresenterebbe un fattore di dina-

mismo e di innovazione in un sistema bloccato da molteplici rigidità.

Questa convergenza di interessi conservatori ha prodotto una proposta di riforma della RAI che paradossalmente promette ciò che non può mantenere: controllo pubblico e apertura al mercato; unitarietà del servizio pubblico e libertà di impresa.

Certo, negli ultimi anni sono stati compiuti numerosi passi in avanti sulla via della riforma. In particolare la cosiddetta «legge Maccanico» (legge 31 luglio 1997, n. 249) ha posto le basi della liberalizzazione delle telecomunicazioni; ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ha stabilito le premesse per il piano delle frequenze televisive e per l'assegnazione delle concessioni; ha ridefinito in parte la disciplina *antitrust* dei *media*.

L'atto Senato n. 1138, recante la «Disciplina del sistema delle comunicazioni», avrebbe dovuto essere il completamento della riforma del sistema, destinato a regolare il servizio pubblico radiotelevisivo, il passaggio al digitale e gli affollamenti pubblicitari. Ma la proposta di riforma, anche per il prolungato letargo cui è stata sottoposta, risulta ormai arretrata, inadeguata, perfino controproducente.

Per questo, è utile riflettere sia sull'adeguatezza del concetto di «unitarietà del servizio pubblico» che sul mantenimento del controllo pubblico di tutte le «attività tradizionali» della RAI. Tale impostazione richiede un ripensamento sia del rapporto della politica con il sistema RAI che del rapporto del sistema RAI con la politica. La nostra convinzione è che una distinzione del ruolo e della missione della RAI non penalizzi l'azienda, ma ne esalti le potenzialità.

Gli obiettivi da raggiungere non sono nuovi:

a) assicurare al pubblico un servizio di qualità;

b) creare un sistema televisivo veramente competitivo;

c) porre le condizioni perché si formino sul mercato operatori di comunicazione italiani multimediali all'altezza della convergenza tra più settori tecnologici e delle alleanze richieste dalla globalizzazione dei mercati, eventualmente consentendo anche l'incrocio tra diversi settori dell'editoria.

Il problema è che, almeno in gran parte d'Europa, il controllo pubblico sembra indispensabile ad un'offerta adeguata di servizio pubblico. Questo controllo, che per quanto ci riguarda coinvolge pesantemente il mondo dei partiti politici, diventa una specie di camicia di forza per l'azienda che deve rivolgersi al mercato. Allo stesso tempo, la vicinanza con i comportamenti, i parametri, i criteri di valutazione dettati dal mercato diventa una contaminazione del servizio pubblico.

Si può sciogliere questo nodo? Sì, a condizione di accettare da un lato un principio di distinzione del ruolo e della missione della RAI, e dall'altro un processo lineare, trasparente e rapido da avviare, che metta la RAI azienda in condizione di stare sul mercato, sfruttando tutte le opportunità che il mercato offre, e la RAI, che deve fare servizio pubblico, in condizioni di offrirlo libera dai vincoli della raccolta pubblicitaria.

Nel presente disegno di legge si prevede un percorso preciso nei tempi e nei modi della privatizzazione. Attraverso una delega, si dovranno predisporre interventi di riorganizzazione, anche mediante lo scorporo societario, per la privatizzazione di RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con l'attribuzione di due reti televisive facenti capo a RAI-Radiotelevisione italiana Spa a due distinte società per azioni, controllate interamente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta in capo a RAI Radiotelevisione italiana Spa una rete televisiva di carattere cosiddetto «generalista», per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà curare il collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta nelle due società da privatizzare, unitamente alle società consociate. Il ricavo minimo delle operazioni di collocamento azionario dovrà essere preordinato. Al tempo stesso, verranno meno tutti i trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore delle due società da privatizzare.

Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui all'articolo 1 saranno destinati per il 90 per cento alla riduzione del debito, nel rispetto del patto di stabilità e di convergenza cui il nostro paese ha aderito in sede europea. La restante quota, pari al 10 per cento, sarà destinata ad un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.

Contestualmente si prevede l'abolizione del canone di abbonamento alla radiotelevisione, sostituito da una diversa modalità di finanziamento, attraverso la riforma dei canoni che i titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti a versare allo Stato e che ha

subito diverse modificazioni a partire dalla legge di riordino del sistema radiotelevisivo (legge n. 223 del 1990). Le maggiori entrate, derivanti dall'aumento al 5 per cento del fatturato dei canoni a carico dei concessionari, saranno assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo, quale corrispettivo.

La proposta di privatizzazione della RAI che formuliamo tende a due obiettivi:

1) apre alla RAI l'accesso alle risorse di mercato dei capitali, al mondo della nuova economia, all'integrazione tra televisione generalista ed interattività;

2) si consente alla RAI di offrire un servizio pubblico di informazione, formazione e intrattenimento con obiettivi di «*leadership culturale*», nel senso della qualità e dell'autorevolezza, che, peraltro, considerati come strumenti di identità di una cultura nel mondo, non sono necessariamente obiettivi di bassa *audience*.

Le due anime della RAI, libere dai vincoli reciproci e da controlli indebiti, saranno in grado di perseguire in pieno i propri obiettivi. Le ricadute sarebbero positive per l'intero sistema, in termini di pluralismo, di democrazia e di efficienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante disposizioni per la privatizzazione parziale della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

2. Nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione ed attuazione degli opportuni interventi di riorganizzazione societaria, ivi comprese operazioni di scorporo societario, propedeutici alla privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con attribuzione di due reti televisive facenti capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa a due distinte società per azioni;

b) attribuzione della totalità delle azioni delle società di cui alla lettera *a)* al Ministero dell'economia e delle finanze, cui spettano gli adempimenti complementari e strumentali delle relative operazioni di scorporo;

c) mantenimento in capo alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di una rete televisiva di carattere cosiddetto «generalista», per l'assolvimento dei compiti di servizio pubblico radiotelevisivo;

d) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, della totalità della partecipazione azionaria detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze della programmazione economica nelle due società di cui alla lettera *a)*;

e) collocamento azionario sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita, con decisione assunta dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, della totalità delle azioni delle società consociate RAI *Trade* Spa, Sipra, RAI *Sat*, RAI *Corporation*, RAI *Way* Spa, RAI Cinema, RAI *Net* e Serra Creativa;

f) indicazione dell'importo minimo del ricavo netto delle operazioni di collocamento azionario di cui alle lettere d) ed e);

g) soppressione, con decorrenza dal completamento delle operazioni di dismissione di cui al presente articolo, di trasferimenti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore della società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, ed è trasmesso per l'acquisizione del parere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di cui al presente comma, il procedimento di emanazione del decreto legislativo prosegue anche in assenza dei pareri richiesti.

4. Gli introiti derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al presente articolo sono destinati per il 90 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota, pari al 10 per cento, è destinata al finanziamento di un programma di investimenti nel settore dell'istruzione scolastica pubblica, finalizzati ad elevare il contenuto tecnologico degli strumenti didattici.

Art. 2.

*(Abolizione del canone di abbonamento
alle radioaudizioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge, è abolito il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Riforma dei canoni di concessione)

1. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari al 5 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire 200 milioni, se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire 50 milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire 30 milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio di attività radiotelevisiva o di attività connesse, anche attraverso società controllate, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e te-

levisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. A decorrere dal 2001, 50 miliardi di lire annue sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e con le modalità stabilite dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378.»;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "canoni e" sono soppresse».

2. Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione dei commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificati dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate alla società concessionaria del servizio pubblico televisivo di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, quale corrispettivo dello stesso.